

Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011

Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuzione sulle spese della fase - Necessità.

Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011